



# COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n

**5 DEL 22/02/2019**

## Indice

<b>Titolo I</b>	<b>Disposizioni generali</b>
Art. 1	Finalità
Art. 2	Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 3	Misure a tutela del decoro urbano
<b>Titolo II</b>	<b>Sicurezza urbana e pubblica incolumità</b>
<i>Capo I</i>	<i>Prevenzione di comportamenti che possono favorire fenomeni devianti</i>
Art. 4	Questua
Art. 5	Consumo di bevande alcoliche
Art. 6	Consumo di sostanze stupefacenti/psicotrope
Art. 7	Prostituzione: divieto di contrattazione, esercizio adescamento
<i>Capo II</i>	<i>Prevenzione di comportamenti che possono compromettere la pubblica incolumità</i>
Art. 8	Getto di oggetti solidi e sostanze liquide e gassose
Art. 9	Attività potenzialmente pericolose o moleste
Art. 10	Pericolo di incendi, esalazioni moleste
Art. 11	Sgombero della neve
<i>Capo III</i>	<i>Convivenza Civile, igiene e pubblico decoro</i>
Art. 12	Tutela e promozione dell'integrazione tra cittadini
<i>Capo IV</i>	<i>Comportamenti contrari al decoro urbano ed all'igiene</i>
Art. 13	Bivacco
Art. 14	Espletamento di funzioni fisiologiche
Art. 15	Vasche e Fontane
Art. 16	Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare Usò dei portarifiuti pubblici. Modalità conferimento rifiuti per ritiro porta a porta.
Art. 17	Pulizia di portici, cortili e pertinenze degli edifici in genere
Art. 18	Ornamento esterno agli edifici, manutenzione delle recinzioni
Art. 19	Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico
Art. 20	Conduzione di animali in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso
Art. 21	Giochi in luogo pubblico

Art. 22                      Artisti di strada  
Art. 23                      Negozi per soli adulti

**Titolo III**                      **Tutela della quiete pubblica e privata**  
Art. 24                      Riposo ed occupazioni dei cittadini, schiamazzi  
Art. 25                      Suono delle campane

**Titolo IV**                      **Tutela del verde e delle aree boschive**  
Art. 26                      Giardini, parchi e aree verdi pubbliche  
Art. 27                      Corsi d'acqua e bacini idrici  
Art. 28                      Disposizioni sul verde privato

**Titolo V**                      **Procedura relativa alle sanzioni**  
Art. 29                      Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie  
Art. 30                      Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione  
Art. 31                      Sequestri cautelativi e confisca  
Art. 32                      Abrogazione di norme ed entrata in vigore

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle leggi vigenti, regola comportamenti e attività della vita quotidiana della cittadinanza col fine di assicurare la tutela del bene pubblico, della sicurezza urbana attraverso la tutela del decoro e della vivibilità della città, della convivenza civile, della fruibilità e della qualità degli spazi pubblici.

### **Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana, normando autonomamente ovvero integrando e concorrendo con norme autonome e speciali, per conseguire i fini di cui all'art. 1, regola le seguenti materie:
  - Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - Convivenza Civile, igiene e pubblico decoro;
  - Tutela della quiete pubblica e privata;
  - Mestieri ed attività lavorative;
  - Tutela del verde pubblico e delle aree boschive.
- 2) Il Regolamento di Polizia Urbana si applica su tutto il territorio comunale.

### **Art. 3 Misure a tutela del decoro urbano**

- 1) Ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 del D. L. 14/2017 convertito nella legge 48/17 e ss.mm.ii. vengono individuate le seguenti aree urbane:
  - a) centri storici cittadini;
  - b) scuole, plessi scolastici, istituti di istruzione o di formazione *fino ad un raggio di 250 metri* da essi;
  - c) parchi pubblici, centri sportivi ed aree comunque adibite a verde pubblico;
  - d) aree dedicate ad eventi, sia periodici che occasionali, espressivi della cultura locale che attraggano, per la loro stessa natura, visitatori anche da località limitrofe quali: mercati, fiere, sagre, pubblici spettacoli et similia, autorizzate con autonomo provvedimento della amministrazione comunale;
  - e) aree di parcheggio serventi grandi e medie strutture di vendita, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto e cimiteri.

## **Titolo II - Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

### **Capo I - Prevenzione di comportamenti che possono favorire fenomeni devianti**

#### **Art. 4 Questua**

- 1) Su tutto il territorio comunale è vietato elemosinare in forma molesta e petulante; su tutto il territorio comunale è altresì vietato elemosinare accompagnandosi con minori, simulando disabilità e/o utilizzando animali.
- 2) Nelle aree di cui all'articolo 3 del presente regolamento è vietato elemosinare.
- 3) Alla violazione di quanto previsto nei commi precedenti consegue la confisca delle somme ottenute dalla questua, nonché delle attrezzature utilizzate.

#### **Art. 5 Consumo di bevande alcoliche**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 c.p. in area pubblica o aperta al pubblico è vietato, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi quali dehors et similia, consumare bevande alcoliche contenute, anche ai soli fini del trasporto fino al luogo del consumo, in contenitori di vetro o metallici (lattine). E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto di bevande alcoliche.
- 2) Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro o metallici (lattine), utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti ad informare gli avventori del divieto di cui al comma precedente, anche tramite l'esposizione di avvisi ben visibili all'interno del locale.
- 3) Sono inoltre tenuti a mettere in atto azioni finalizzate a ridurre la possibilità di abbandono e dispersione dei suddetti contenitori, anche ai fini del loro corretto riciclaggio.
- 4) In occasione di manifestazioni e/o eventi per cui sia necessario l'approntamento di misure di safety e security indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva dalla circolare N.11001/1/110(10) DEL 18 LUGLIO 2018 del Ministero dell'Interno, è fatto divieto nell'area interessata, nonché in un raggio di 250 mt dalla stessa, di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato nelle aree di cui al presente articolo, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro, in particolare bottiglie. All'interno dei pubblici esercizi, ivi comprese le aree di diretta ed esclusiva pertinenza degli stessi, quali dehors et similia, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro (bottiglie e lattine comunque escluse) essendo responsabilità degli esercenti stessi vigilare adeguatamente affinché detti bicchieri e contenitori non vengano portati all'esterno di locali ed aree annesse. Più precisamente detti esercenti sono tenuti a versare in bicchieri le bevande, non lasciando comunque le relative bottiglie o lattine in disponibilità dei clienti neppure all'interno dei locali, fatta salva la consumazione ai tavoli.
- 5) Gli esercizi adibiti alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro ai propri clienti durante la consumazione dei pasti.

### **Art. 6 Consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope**

- 1) Salvo che il fatto costituisca reato, ed in concorso con le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 ss.mm.ii. è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assumere sostanze stupefacenti e psicotrope.
- 2) E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto manifesto delle suddette sostanze.

### **Art. 7 Prostituzione: divieto di contrattazione, adescamento**

- 1) Fatto salvo che il fatto costituisca reato, è vietato concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione sulla pubblica via ed in aree aperte ed accessibili al pubblico.
- 2) Nei medesimi luoghi è vietato assumere comportamenti finalizzati all'esercizio della prostituzione che turbino la moralità pubblica, il buon costume ed il comune senso del pudore.

## **Capo II - Prevenzione di comportamenti che possono compromettere la pubblica incolumità**

### **Art. 8 Getto di oggetti solidi e sostanze liquide e gassose**

- 1) Salvo che il fatto costituisca reato è fatto divieto di gettare oggetti solidi, sostanze liquide o gassose in luogo pubblico o aperto al pubblico creando situazioni di pericolo per le persone, bagnandole, imbrattandole o recando loro fastidio.

### **Art. 9 Attività potenzialmente pericolose o moleste**

- 1) E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio od agricoli potenzialmente pericolosi, non opportunamente smontati o protetti.
- 2) E' vietato trasportare, caricare o scaricare senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti ed ogni altro oggetto che possa causare pericolo per le persone.
- 3) E' vietato esporre fuori dalle vetrine dei negozi oggetti taglienti od appuntiti o che possano comunque costituire pericolo per le persone.
- 4) Ogni verniciatura fresca affacciante su aree pubbliche od aperte al pubblico, che possa entrare in contatto coi passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli.

### **Art. 10 Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

- 1) Fatte salve le disposizioni relative all'inquinamento atmosferico, in tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, è fatto divieto di bruciare foglie e sterpi, e qualsiasi altro materiale.
- 2) In deroga a quanto sopra, in applicazione delle disposizioni regionali emanate in materia di inquinamento atmosferico il materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture debbono essere primariamente gestiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica. In alternativa all'impiego

dei residui ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o forestali al fine di consentire il reimpiego del materiale ricavato come sostanze concimante e ammendanti.

- 3) Tale combustione in loco è consentita per cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno (fatto salvo quando venga dichiarato dalla regione lo stato di rischio per gli incendi boschivi) nelle zone poste al di fuori del centro abitato.
- 4) E' consentita la combustione agricola controllata sul luogo di produzione nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte a evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
- 5) E' sempre fatto divieto di combustione nei centri abitati e di materiale vegetale proveniente da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera e del D.lgs. 152/2006, poiché classificati come rifiuti solidi urbani.
- 6) E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

#### **Art. 11 Sgombero della neve**

- 1) I proprietari di casa, gli inquilini ed i responsabili degli stabili cha abbiano tetti, balconi o qualsivoglia struttura che aggetti sulla pubblica via, hanno l'obbligo di assumere ogni accorgimento utile ad evitarvi la caduta di neve o ghiaccio dalle loro proprietà.
- 2) Qualora si renda necessario provocare la caduta di neve o ghiaccio il frontista, ai soli fini dell'esecuzione dei lavori e per il tempo strettamente necessario, potrà delimitare l'area interessata alla caduta, avendo cura di adottare le misure a salvaguardia dell'incolumità pubblica ed avendo parimenti cura della successiva pulizia del sedime pubblico e della rimozione di quanto gettato.
- 3) I proprietari o gli inquilini di case o negozi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare.
- 4) È vietato lo scarico su suolo pubblico della neve spalata dalle proprietà private.

## **Capo III Convivenza Civile, igiene e pubblico decoro**

### **Art. 12 Tutela e promozione dell'integrazione tra cittadini**

- 1) Al fine di favorire la più compiuta integrazione tra la cittadinanza è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, indossare accessori d'abbigliamento o paramenti che celino i tratti del volto e rendano difficoltoso il riconoscimento di chi li indossa. E' fatta eccezione per le manifestazioni della cultura nazionale e locale, quali ad esempio il Carnevale ed in occasione di manifestazioni connesse ad inveterate consuetudini locali.

## **Capo IV Comportamenti contrari al decoro urbano ed all'igiene**

### **Art. 13 Bivacco**

- 1) A qualunque ora del giorno e della notte nelle aree individuate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e sui marciapiedi, nelle piazze, nei larghi, sotto portici e fornici, ai piedi di monumenti o statue, sulle scalinate di luoghi di culto è vietato bivaccare, accamparsi, ovvero approntare ripari di fortuna.
- 2) Su tutto il territorio comunale è vietato campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche od altri ripari di fortuna.

### **Art. 14 Espletamento funzioni fisiologiche**

- 1) Salvo che il fatto non configuri la violazione di cui all'art. 726 c.p., è vietato espletare i bisogni corporali di evacuazione fuori dai luoghi all'uopo adibiti.
- 2) Sulla pubblica via, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto portici e fornici è vietato sputare a terra.
- 3) Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

### **Art. 15 Vasche e Fontane**

- 1) È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
- 2) È altresì vietato il loro utilizzo al fine di igiene personale e/o balneazione.
- 3) È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

**Art. 16 Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare.  
Usò dei portarifiuti pubblici. Modalità conferimento rifiuti per ritiro porta a porta.**

- 1) E' vietato insudiciare, imbrattare ovvero danneggiare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali come pure elementi di arredo urbano quali aiuole, panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette e simili. E' anche vietato salire o arrampicarsi su monumenti, fontane, colonne, inferriate, recinzioni, pali e simili.
- 2) E' vietato gettare o abbandonare sul suolo piccoli e piccolissimi rifiuti quali ad esempio: pacchetti e mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, lattine, bottiglie ed ogni altro rifiuto assimilabile poiché gli stessi vanno conferirti negli appositi contenitori portarifiuti presenti sul territorio comunale.
- 3) Fatti salvi i comportamenti di cui al comma precedente, è altresì vietato su tutto il territorio comunale depositare o abbandonare rifiuti o materie di qualsiasi genere.
- 4) E' vietato depositare all'interno contenitori portarifiuti presenti sul territorio rifiuti urbani interni (provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere) ed esterni di qualsiasi natura.
- 5) E' altresì vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sotto e nei pressi del contenitore portarifiuti.
- 6) Il conferimento dei rifiuti urbani soggetti al servizio di raccolta a domicilio deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta non prima delle ore 16.00 del giorno precedente il ritiro.
- 7) Salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, il gettito di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possono, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. L'attività di volantinaggio è consentita, al di fuori delle carreggiate, esclusivamente verso persone fisiche, nelle cassette postali o nei raccoglitori all'uopo predisposti.
- 8) E' vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta.
- 9) Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

**Art. 17 Pulizia di portici, cortili e pertinenze degli edifici in genere**

- 1) Gli edifici, i portici, i cortili e più in generale le pertinenze degli edifici stessi devono essere mantenuti in stato di nettezza a cura dei proprietari, degli inquilini e dei responsabili dello stabile.
- 2) I proprietari, i locatari, i conduttori di tali aree, qualunque sia l'uso o la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto depositato anche da terzi a tutela dell'ambiente evitandone il degrado e l'inquinamento.

### **Art. 18 Ornamento esterno agli edifici, manutenzione delle recinzioni**

- 1) Gli oggetti di ornamento (in via esemplificativa ma non esaustiva: vasi di fiori, gabbie per uccelli, sostegni per tende, ombrelloni da sole) e qualunque altro oggetto che sia posto sulle finestre e sui balconi deve essere assicurato in modo tale da impedire che possa cadere.
- 2) Le ringhiere ed i muri di cinta devono essere tenuti in buono stato di manutenzione, evitando che punte o prominenze taglienti o contundenti sporgano verso la pubblica via od ogni altro luogo accessibile al pubblico. Le siepi adiacenti alle recinzioni non devono sporgere da queste, recando intralcio o pericolo ai passanti, o rendendo malagevole il transito sui marciapiedi.
- 3) Qualora i rami degli alberi ad alto fusto di proprietà privata sporgano sulla pubblica via causando l'insudiciamento della stessa per la caduta di foglie o di rami, la pulizia è a carico del proprietario degli alberi.
- 4) I proprietari o conduttori a qualunque titolo di immobili disabitati, non utilizzati o abbandonati devono aver cura che questi non versino in condizioni pregiudizievoli del decoro urbano e della pubblica incolumità. Devono altresì adottare ogni cautela, anche chiudendone gli accessi, affinché non vengano abusivamente occupati, non vi si verificano indebite intrusioni e non vengano comunque utilizzati come luogo di attuazione di comportamenti devianti o criminali.

### **Art. 19 Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico**

- 1) Fatti salvi gli specifici regolamenti comunali in materia, è vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico od i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
- 2) Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

### **Art. 20 Conduzione di animali in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 672 c.p. in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato:

- a) tosare e lavare animali;
- b) nutrire animali allo stato libero, selvatici o randagi, o abbandonare alimenti loro destinati, fatte salve le norme inerenti le colonie feline di cui all'art. 105 n°7 L.R. 33/2009;
- c) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- d) in qualunque modo danneggiare o distruggere gli sciami di api durante la sciamatura;
- e) fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza 22/2012 condurre i cani senza guinzaglio e/o museruola, se di media e grossa taglia, al di fuori dell'aree all'uopo attrezzate;
- f) condurre i cani o altri animali non detenendo attrezzature o strumenti idonei per contenere e rimuovere gli escrementi;

### **Art. 21 Giochi in luogo pubblico**

- 1) Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività, anche con l'utilizzo di animali o giochi radiocomandati, che arrecano intralcio o disturbo alla collettività limitando contestualmente la fruizione delle medesime aree, come pure quelli che possano rappresentare fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti.

### **Art. 22 Artisti di strada – Spettacoli ginnici e arte varia**

- 1) Gli artisti di strada ed i piccoli circhi senza strutture fisse possono esibirsi, previo richiesta, nelle aree indicate dall'Amministrazione comunale.
- 2) L'esibizione deve compiersi dalle 09:00 alle 22:00.
- 3) L'esibizione deve riguardare attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione, della giocoleria e della prestidigitazione, comunque nel rispetto delle norme vigenti.
- 4) Gli artisti di strada, per le loro esibizioni, non possono chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi in denaro predeterminati, affidandosi esclusivamente alla liberalità del pubblico.
- 5) Non è consentito:
  - a. occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività;
  - b. impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali esotici o pericolosi, effettuare giochi pericolosi per il pubblico;
  - c. speculare sull'altrui credulità.
- 6) E' consentito l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. Al termine dell'esibizione l'area interessata dall'attività deve essere lasciata libera da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.
- 7) La Polizia Locale può comunque disporre la cessazione dell'esibizione qualora le presenti prescrizioni non vengano rispettate o si configurino condizioni tali per cui la prosecuzione della stessa possa recare intralcio o pericolo per gli astanti.
- 8) Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle presenti prescrizioni, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.

### **Art. 23 Negozi per soli adulti**

- 1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all'esterno dei locali dell'esercizio o negozio i prodotti messi in vendita.
- 2) Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata

la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

- 3) E' vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita qualora per il suo contenuto offenda il comune senso del pudore.
- 4) Della violazione di cui al comma 3 verrà trasmessa segnalazione agli uffici competenti per la copertura a spese del trasgressore.

### **Titolo III - Tutela della quiete pubblica e privata**

#### **Art. 24 Riposo ed occupazioni dei cittadini, schiamazzi**

- 1) Sulle strade e nelle aree pubbliche è vietato schiamazzare, gridare, suonare o cantare recando disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone.
- 2) L'utilizzo di strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica, anche nella privata dimora, deve avvenire senza arrecare disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone, è vietato dalle ore 12 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 fino alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
- 3) È vietato far esplodere giochi pirici arrecando disturbo alla quiete delle persone, fatte salve le manifestazioni autorizzate.
- 4) Le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale non devono essere effettuate prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00.
- 5) Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici e le operazioni di hobbistica, bricolage, fai-da-te devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:
  - da lunedì a sabato : dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 20.00;
  - domenica: dalle 09:00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
- 6) Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori occasionali di manutenzione edilizia nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita:
  - dal lunedì al sabato: dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 19:00Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione, devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti utili a ridurre la rumorosità delle attrezzature impiegate limitando le operazioni di maggior disturbo, a brevi periodi nell'arco della giornata.
- 7) Nei box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino rumori molesti. Sono permesse attività potenzialmente rumorose che abbiano carattere occasionale, se svolte da privati, a titolo di passatempo, hobby, o manutenzione periodica. Le stesse dovranno essere svolte nell'ambito degli orari di cui al comma 5 del presente articolo.
- 8) I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone. Chiunque, a qualunque titolo, detenga animali

di qualunque specie o razza, ha l'obbligo di vigilare ed adoperarsi affinché non procurino disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone con l'emissione di abbai, miagolii, latrati, guaiti, fischi, schiamazzi ed ogni altro verso tipico dell'animale detenuto.

- 9) Ai dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, e a bordo degli autoveicoli, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti anche non continuati.

#### **Art. 25 Suono delle campane**

- 1) Il suono delle campane quale espressione di annuncio dei momenti di preghiera e dei momenti significativi della comunità cristiana è regolamentato secondo il Decreto della Diocesi di Bergamo del 2001.

### **Titolo IV - Tutela del verde e delle aree boschive.**

#### **Art. 26 Giardini, parchi e aree verdi pubbliche**

- 1) Nei giardini, parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato cogliere i fiori dalle aiuole, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, come pure alle recinzioni, panchine, lampioni, alle vasche e fontane ed a qualsiasi altro oggetto collocato a pubblico uso od ornamento.
- 2) E' vietato entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio; è inoltre vietato transitarvi o sostarvi con veicoli a motore se privi di autorizzazione.
- 3) Fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, è vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o bracieri come pure accamparsi od utilizzare panchine ed altri elementi di arredo in maniera non adeguata, per sdraiarsi o coricarsi.
- 4) E' vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa e, in generale, deturparli e danneggiarli.
- 5) E' vietato usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati e, in ogni caso, deturparli e danneggiarli.
- 6) Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi e delle cose a proprie spese.
- 7) Qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi e delle cose, il proprietario potrà agire in danno dello stesso per la ripetizione delle spese sostenute.

Oltre alle prescrizioni di cui sopra si richiama quanto prescritto con Ordinanza nr. 09 del 2004 e ss.mm.ii come da segnaletica ivi apposta.

## **Art. 27 Corsi d'acqua**

- 1) Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua e nei bacini idrici è vietato:
  - a) fare il bagno;
  - b) lavare veicoli, oggetti o animali;
  - c) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;

## **Art. 28 Disposizione sul verde privato**

- 1) I proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di mantenerle in uno stato decoroso e privo di rifiuti provvedendo al taglio delle erbe, delle fronde, delle ramaglie, alle opportune potature, al fine di evitare la proliferazione di piante, insetti ed animali infestanti ed ogni altro pericolo per la salute pubblica.
- 2) Al fine di contrastare la diffusione di allergie ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree agricole, aree verdi e di aree industriali dismesse, agli amministratori di condominio, ai responsabili di Enti Pubblici e Privati, per quanto di rispettiva competenza è fatto obbligo di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia sulle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia. Gli sfalci devono essere eseguiti prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1 – 2 cm) e assolutamente prima dell'emissione del polline.

## **Titolo V - Procedura relativa alle sanzioni**

### **Art. 29 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, nel rispetto delle norme vigenti, possono essere esercitate in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza dai dipendenti comunali.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 le violazioni alle norme del presente Regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni.

La sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi comma 2 dell'Articolo 16 della L. 689/81, è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, tenuto conto della gravità della violazione ed è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione della violazione, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto.

Per le infrazioni alle disposizioni previste dal presente Regolamento, fatte salve le disposizioni penali in materia, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Per le infrazioni alle disposizioni di cui:

- Articolo 10 comma 4 è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 150,00;
- Articolo 13 comma 2 è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 500,00;
- Articolo 15 comma 1 è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 200,00;
- Articolo 16 commi 1, 4 e 5 è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 200,00;
- Articolo 17 comma 2 è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 200,00;
- Articolo 27 comma 1 lettera c, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 300,00;
- Articolo 28 comma 1 è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria della somma fissa di € 200,00;

Quando una violazione del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale per tale violazione o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare.

In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere nel motivare le ragioni della decisione, ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

### **Art. 30 Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione**

Qualora la violazione sia connessa con l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione od atto equipollente trovano applicazione gli articoli 17, 17 bis, ter, quater, quinquies e sexies del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 31 Sequestri cautelativi e confisca**

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81 le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione.

Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della L. 689/81.

### **Art. 32 Abrogazione di norme ed entrata in vigore**

E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera del Consiglio Comunale n° 205 del 21 Novembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione prevista da Regolamenti ed Ordinanze comunali contrarie od incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento che risultino in contrasto od incompatibili con norme nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Deliberazione consiliare di approvazione e dopo la pubblicazione nei termini di legge.